

Conforme a P.G. n. 250475, del 08/07/2026

PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLLO DI ASCOLTO E DI PRIMO AIUTO PER I FAMILIARI DI VITTIME DELLA STRADA E DI INFORTUNIO SUL LAVORO – Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10; modif. con D.C.C. 16 settembre 2021, n. 47)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà (d'ora innanzi: "patto") dalla d.ssa Paola Zanchetta, Dirigente Direzione Promozione dei Diritti e Sussidiarietà, legittimata ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, e domiciliata per tale funzione presso la sede del Comune,

E

Patrizia Pisi (d'ora innanzi: "proponente"),

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47, che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 12, Regolamento),

VISTI:

- il patto di sussidiarietà P.G. n. 71599 del 16/02/2023 riguardante la gestione di uno sportello di ascolto a supporto dei familiari delle vittime della strada o per infortuni sul lavoro, presso una delle stanze al piano inferiore di Palazzo Barbieri, conclusosi in data 16/02/2026;
- la proposta prosecuzione della collaborazione in sussidiarietà di cui sopra, pervenuta al competente Servizio Terzo Settore e Patti di Sussidiarietà della Direzione Promozione dei Diritti e Sussidiarietà, in data 17/04/2026 (P.G. n. 147711/2026);
- l'esito positivo dei risultati di cui al patto di sussidiarietà P.G. n. 71599/2023, come da rendicontazioni trasmesse con P.G. n. 211078/2024, P.G. n. 68345/2026 e P.G. n. 68357/2026, in ragione del quale il competente Servizio Terzo Settore e Patti di Sussidiarietà della Direzione

Promozione dei Diritti e Sussidiarietà ha valutato favorevolmente la prosecuzione delle attività;

- la trasmissione della suddetta proposta di prosecuzione agli Assessorati tutti, nonché al Dirigente Direzione Affari Generali e Decentramento, in data 12/05/2026 (P.G. n. 179945/2026) e alla Circoscrizione 1^a, in data 12/05/2026 (P.G. n. 179988/2026), a cui non ha fatto seguito alcuna segnalazione su eventuali effetti pregiudizievoli della proposta medesima;
- la Determinazione dirigenziale n. 2990, del 06/07/2026, di approvazione dello schema di patto in oggetto, cui il presente documento si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente patto disciplina l'oggetto e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla proposta di prosecuzione della collaborazione in sussidiarietà del 17/04/2026 (P.G. n. 147711/2026). Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

La proponente intende proseguire la collaborazione di cui al patto di sussidiarietà P.G. n. 71599/2023, consistente in attività di supporto dei familiari delle vittime della strada o per infortuni sul lavoro, attraverso uno sportello di ascolto, sito in una delle stanze al piano inferiore di Palazzo Barbieri, mantenendo il carattere di inclusività ed apertura nei confronti di chiunque, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), *Regolamento*.

Nello specifico, lo sportello è pensato per attività:

- di primo ascolto;
- di orientamento, mettendo a disposizione le competenze acquisite dalla proponente nel corso di anni, attraverso l'esperienza personale e l'impegno diretto con le Associazioni e i soggetti operanti nell'ambito;
- di sensibilizzazione sul tema oggetto della proposta, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi.

L'utilizzo dello spazio si svolge in modalità turnaria rispetto ad eventuali incontri ivi organizzati dal Garante dei diritti dei detenuti, come da Ordine di Servizio della Direzione Generale n. 92, del 30/10/2025.

Le azioni devono svolgersi nel rispetto di ogni eventuale prescrizione di legge prevista al momento della loro attuazione.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente patto ha una durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo.

È onere della proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal patto prima della sua scadenza, quando la proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge e/o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese per competenza dalla Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione e recesso riguardanti la collaborazione e quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dalla proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, *Regolamento*.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 11, *Regolamento*, viene indicato come Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), per la più efficace realizzazione delle azioni di cui al punto n. 2, la d.ssa Lisa Lanzoni,

Elevata Qualificazione Responsabile Servizio Terzo Settore e Patti di Sussidiarietà della Direzione Promozione dei Diritti e Sussidiarietà, in ragione di adeguate competenze di coordinamento delle attività previste, come da comunicazione trasmessa alla proponente.

La R.d.A. esercita, in ragione delle proprie funzioni, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie, partecipando ad incontri con la proponente ed eventuali altri cittadini attivi coinvolti.

La proponente, Patrizia Pisi, come sopra individuata, è supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 5, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

Qualora si individui come referente del proponente un diverso soggetto, deve esserne data idonea e tempestiva comunicazione alla R.d.A.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del patto, ove ciò presenti carattere di compatibilità.

Nessuna modifica strutturale o funzionale può essere apportata al locale messo a disposizione della proponente per la gestione dello Sportello di ascolto.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dalla proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

5. INDICAZIONI TECNICHE

La proponente, nella realizzazione degli interventi del patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate dalla R.d.A. di cui al punto n. 4.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La proponente si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, a partire dalla sottoscrizione del patto, una rendicontazione sullo svolgimento dell'attività di cui al punto n. 2.

A tal fine, il Comune provvederà a fornire apposite Schede di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dalla proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi e/o colloqui intermedi.

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai patti di sussidiarietà e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI) ad accesso pubblico, nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del patto e dei risultati della collaborazione con la proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

8. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 24, *Regolamento*, la proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuate le attività di cui al punto n. 2, adottando, durante lo svolgimento delle stesse, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e/o responsabilità al riguardo. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata alle attività, di cui al punto n. 2, gestite e organizzate dalla proponente, per la durata delle stesse.

La proponente si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione delle attività di cui al punto n. 2, da trasmettere all'indirizzo e-mail: sussidiarieta@comune.verona.it, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio

degli interventi o secondo un calendario complessivo, da trasmettersi in tempi congrui alla R.d.A di cui al punto n. 4.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto alla proponente deve essere compatibile con l'azione di cura e di valorizzazione cui al punto n. 2.

La proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

9. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 08/07/2026

f.to per il Comune
la Dirigente Direzione Promozione dei Diritti e
Sussidiarietà
d.ssa Paola Zanchetta

f.to Patrizia Pisi